

MODIFICA ACCORDI DI MENSA AZIENDALE DEL PERSONALE

TRA

il Consorzio di Bonifica di II grado Lessinio Euganeo Berico, di seguito denominato per brevità espositiva anche “Consorzio L.E.B.”, rappresentato dal Presidente pro tempore Cavazza Moreno (all'uopo autorizzato giusta Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 89 del 21.12.2023)

E

la Rappresentanza Sindacale Aziendale (R.S.A), nella persona del signor:

➤ **DANI MATTEO** **FILBI UIL**

assistito dalla rispettiva Organizzazione sindacale territoriale, nella persona del signor

➤ **STOCCHERO ANTONIO** **FILBI UIL**

Premesso che

- ❖ tra la parte datoriale e le rappresentanze sindacali venivano sottoscritti i seguenti accordi aziendali regolanti tra le altre il servizio di mensa aziendale per il personale dipendente del Consorzio come di seguito specificato:
 - in data 13 dicembre 2018 “Accordo sostitutivo di mensa aziendale Personale operaio”
 - in data 29 ottobre 2020 “Accordo di mensa aziendale e orario di lavoro Personale impiegatizio”;

- ❖ è emersa l’esigenza di rivedere la disciplina contrattuale di secondo livello di cui al capoverso che precede in ragione dell’incremento dei costi applicati dagli esercizi commerciali cui accede il personale dipendente impiegatizio ed operaio e della necessità di disciplinare le modalità di erogazione del servizio di che trattasi nei giorni di mercoledì e venerdì per il personale impiegatizio;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Le parti concordano che l'ammontare del costo a carico del Consorzio per il servizio sostitutivo di mensa aziendale non può eccedere la cifra giornaliera di € 11,00 per il personale dipendente impiegatizio e di € 13,00 per il personale dipendente operaio.

Art. 2

Le parti concordano, altresì, che il personale d'ufficio, tenuto conto delle esigenze organizzative emerse, avrà diritto al servizio di mensa nei giorni di mercoledì e venerdì qualora l'attività lavorativa si protragga, per straordinarie esigenze di servizio, oltre l'orario prestabilito delle ore 14,00, a condizione che vi sia prestazione lavorativa di durata almeno pari a 2 (due) ore consecutive, previa fruizione della pausa minima di durata non inferiore a 10 minuti ai sensi del d.lgs. 66/2003.

Art. 3

Le parti concordano infine che, fatto salvo quanto stabilito nei precedenti artt. 1 e 2, rimangono in vigore le pattuizioni intercorse in materia di cui agli Accordi in premessa richiamati.

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio 2024, previa ratifica del Consiglio di Amministrazione, e produrrà i suoi effetti sino ad avvenuta disdetta da una delle parti firmatarie.

Letto, approvato e sottoscritto

Cologna Veneta, 29/12/2023

LE PARTI SINDACALI

IL CONSORZIO

F.to Matteo Dani

*F.to Il Presidente
Moreno Cavazza*

F.to Antonio Stocchero per la FILBI UIL